



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

in persona della dott.ssa Anna Quaranta, all'udienza del 18 marzo 2026 ha pronunciato e
pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED]/2024 di R.G. avente ad oggetto il
riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente

TRA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] (con gli avv.ti Patrizia Giannini e Silvia Giannini) - parte ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t. - parte resistente -
e con l'intervento ex lege del

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1 – Con ricorso ex art. 281 *decies* e ss. c.p.c., depositato il 12 giugno 2024 e ritualmente
notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*,
esponendo di essere discendenti di [REDACTED], figlio dei cittadini italiani [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED], nato a [REDACTED] (BA), il [REDACTED], il quale emigrava in Argentina,
ove, nella città di Buenos Aires, dalla sua unione con [REDACTED], il [REDACTED],
nasceva [REDACTED]

In data [REDACTED] [REDACTED] contraeva matrimonio con [REDACTED]
[REDACTED], unione dalla quale nascevano, in Buenos Aires, Argentina, [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED].



Dall'unione tra [REDACTED] h nascevano, in Buenos Aires, Argentina, [REDACTED]

In data [REDACTED] a [REDACTED], Provincia di Buenos Aires, Argentina, dall'unione tra [REDACTED]

nasceva [REDACTED].

In data [REDACTED], a Rosario, provincia di Santa Fe, Argentina, dall'unione tra [REDACTED]

, nasceva [REDACTED].

Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il giorno 26 febbraio 2025, ha chiesto preliminarmente la sospensione del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., pendendo innanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1 e 117 della Costituzione, anche in relazione all'articolo 9 del Trattato sull'Unione Europea e all'articolo 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, questione dichiarata inammissibile con la sentenza 142/2025, mentre nulla ha opposto nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

Il PM non ha inviato comunicazione alcuna.

All'odierna udienza di discussione, parte ricorrente ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le seguenti conclusioni: *"Richiamo il ricorso chiedendone l'accoglimento."*

2 - La domanda è fondata.

Quanto alla competenza territoriale, l'art. 4, comma 5, del D. L. n. 13/2017, dispone che *"quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani"*.

Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano nasceva a [REDACTED] (BA), il [REDACTED] come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune versato nel fascicolo telematico e, indi, il Tribunale adito è territorialmente competente.

Quanto al merito, nel sistema delineato dal Codice Civile del 1865, dalla Legge n. 555/1912 e dalla Legge n. 91/1992 - applicabili *ratione temporis* alla fattispecie in esame - la cittadinanza per fatto di nascita si acquisisce a titolo originario, *jure sanguinis*, in conseguenza



della nascita da cittadino italiano; lo *status* di cittadino ha natura permanente, è imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Colui che chiede l'accertamento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo, ossia la nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione della cittadinanza, essendo a carico del Ministero l'onere di eccepire e comprovare la ricorrenza di eventuali cause interruttive (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317).

Alla stregua di tali considerazioni la linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.

Risulta provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, [REDACTED], il quale - mai naturalizzatosi argentino - ha, indi, trasmesso il proprio *status civitatis* a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992, né risultando dagli atti e né essendo state dedotte dalla parte convenuta cause interruttive.

Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i Consolati d'Italia versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il relevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale (gli odierni ricorrenti, notiziati - in esito al tentativo di prenotarsi sul sito del Consolato - unicamente a mezzo di una finestra a comparsa dell'indisponibilità di posti utili, non hanno potuto esercitare concretamente, in sede amministrativa, il proprio diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana).

3 - In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] - Provincia di Santa Fe, Argentina, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;



- ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.

Motivazione contestuale

Del che è verbale.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bari, il giorno 18 marzo 2026, ore 13,55

Il Giudice
dott.ssa Anna Quaranta

